

FASCE DI REPERIBILITA' DEL LAVORATORE PER LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(D.M. n. 206 del 18.12.2009)

Dal 4 febbraio 2010 "**le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**" sono fissate secondo i seguenti orari:

dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi." (Art. 1).

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. (Art. 2).

DIPENDENTI PRIVATI

(D.M. del 15 Luglio 1986 - Art. 4)

L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è

dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19

di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

• D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 art. 1, comma 2:
"**Per Amministrazioni Pubbliche si intendono** tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni Educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Associazioni, tutti gli Enti Pubblici non Economici Nazionali, Regionali e Locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale."